

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 12 marzo 2002.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomò, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, de Ghislanzoni Cardoli, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiacomò, Rodeghiero, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio  
di una proposta di legge.**

In data 11 marzo 2002 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

MONTECCHI: « Disposizioni a favore dei lavoratori dell'edilizia » (2507).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati  
a proposte di legge.**

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa » (96) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carli e Labate.

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Nuova disciplina della panificazione e introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" » (359) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Rotundo.

La proposta di legge REALACCI ed altri: « Misure per il sostegno delle attività economiche, agricole, commerciali e artigianali e per la valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » (1174) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vendola.

La proposta di legge JANNONE ed altri: « Istituzione di una fascia distintiva per i parlamentari » (1962) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tanzilli.

La proposta di legge ASCIERTO e GIGLI: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate »

collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Antonio Barbieri, Dell'Anna, Germanà, Leccisi, Mauro, Naro e Stucchi.

La proposta di legge CARLI ed altri: « Disposizioni per la tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti a prima abitazione » (2256) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pisa.

La proposta di legge AZZOLINI e MACCANICO: « Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo » (2355) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Emerenzio Barbieri, Bellillo, Brusco, Castagnetti, Gianfranco Conte, Craxi, De Luca, Alberta De Simone, Floresta, Giordano, Licastro Scardino, Michelini, Montecucolo, Paolone, Petrella, Ranieri, Rotondi, Saponara, Villari e Villetti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *II Commissione (Giustizia):*

DE FRANCISCIS: « Istituzione del tribunale di Caserta » (1941) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

##### *VI Commissione (Finanze):*

SERENA: « Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi volontari effettuati a favore dei partiti politici » (2081) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *VIII Commissione (Ambiente):*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in materia di concessione di contributi per interventi di ricostruzione o di recupero di immobili nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e in altre zone colpite da eventi calamitosi » (2059) *Parere*

*delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *XII Commissione (Affari sociali):*

DORINA BIANCHI ed altri: « Disposizioni per la regolamentazione della tele-radiologia » (1748) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

NAN: « Disciplina delle attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti erboristici » (2330) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

##### *Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

#### **Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni riunite in sede referente.**

La proposta di legge VIOLANTE ed altri: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, con allegato, aperta alla firma a New York il 10 gennaio 2000 » (1722), già assegnata alla III Commissione permanente (Affari esteri), è assegnata, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), con il parere delle Commissioni I e VI, per consentirne l'abbinamento a sensi dell'articolo 77 del regola-

mento con il disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412).

### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

n. 5883;

n. 5062 — *alla VI Commissione (Affari costituzionali)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa ai seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 4543, 8103, 13758, 14056, 14444, 17406;

n. 14448 — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

n. 14122 — *alla IX Commissione (Trasporti), nonché alla X Commissione (Attività produttive)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con lettere del 22 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 389,

copia dei decreti ministeriali n. 120909 e n. 120975 che apportano variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2001.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio) e alla IV Commissione (Difesa).

### **Trasmissione dal ministro dell'interno.**

Il ministro dell'interno, con lettera del 25 febbraio 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BUEMI ed altri n. 9/1797/4, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 novembre 2001, concernente la definizione tecnico-giuridica del concetto di attività terroristica.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), competenti per materia.

### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2002, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto del 15 febbraio 2002 del ministro dell'economia e delle finanze;

un decreto del 27 febbraio 2002 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto del 7 febbraio 2002 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

**Annunzio di un provvedimento  
concernente un'amministrazione locale.**

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 7 marzo 2002, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Villaverla (Vicenza).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dall'Autorità  
per l'energia elettrica e il gas.**

Il presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 11 marzo 2002, ha trasmesso una segnalazione sul disegno di legge A.S. 1125, re-

cante: « Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 77, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

**Comunicazione  
di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo del dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, al dottor Livio ZOFFOLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI**

*(Sezione 1 – Proposta di variante al progetto del passante ferroviario nella città di Torino)*

**A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

sono in corso i lavori di realizzazione del « passante ferroviario » della città di Torino, un'opera di rilevanza strategica per la razionalizzazione del sistema di mobilità dell'intera area metropolitana torinese;

si sono sostanzialmente conclusi i lavori ferroviari del primo lotto e sono in corso di completamento gli interventi di riqualificazione dello spazio pubblico sovrastante il primo lotto;

tali opere cambiano radicalmente il volto di una porzione significativa della città con l'eliminazione della trincea ferroviaria e la realizzazione di un grande spazio riqualificato che attraversa l'intera città lungo l'asse nord/sud;

sono in corso di esecuzione i lavori delle opere sotterranee e ferroviarie del secondo lotto del passante ferroviario;

il progetto approvato, e attualmente in corso di realizzazione, prevede l'attraversamento del fiume Dora in superficie ad una quota di dieci metri sopra il piano stradale con un fortissimo impatto ambientale e paesaggistico nei confronti dell'intera area, ed in particolare dei fabbricati di civile abitazione prospicienti l'asse ferroviario;

l'amministrazione comunale torinese propone una variante progettuale finalizzata all'interramento nella parte finale del secondo lotto con l'abbassamento del piano del ferro al di sotto del torrente Dora, rendendo così coerente l'intero progetto, riducendo notevolmente l'impatto ambientale delle opere, avviando un nuovo importante intervento di riqualificazione dello spazio pubblico;

tale variante comporta oneri aggiuntivi, quantificati dall'amministrazione comunale in centottanta miliardi, pari a circa il 15 per cento dell'importo totale dei due lotti –:

se non ritenga di assumere adeguate iniziative perché si aderisca alle richieste dell'amministrazione comunale di variante del secondo lotto del passante ferroviario.

(2-00094) « Verneti, Merlo, Morgando, Nigra, Cima, Buemi, Benvenuto ».

(10 ottobre 2001)

*(Sezione 2 – Disagi ferroviari sulla linea Torino-Pinerolo)*

**B) Interrogazione**

MERLO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Per sapere – premesso che:

il trasporto locale e i nuovi orari ferroviari continuano a penalizzare in modo pesante i pendolari della tratta To-

rino-Pinerolo. Oltre ad una perdurante carenza di servizi e di rispetto degli orari, la situazione si è ulteriormente aggravata a causa di una riduzione del numero di treni, delle corse che si interrompono ai margini delle città e, soprattutto, è da segnalare un'estensione della chiusura notturna delle stazioni;

in sostanza, l'aumento indiscriminato dei tempi significa che nelle grandi stazioni non possono più accedere i treni precedentemente programmati, alcuni dei quali vengono addirittura attestati nelle stazioni periferiche;

la linea Torre Pellice-Pinerolo-Torino, inoltre, è già fortemente penalizzata per i recenti eventi alluvionali, malgrado abbia un dato altissimo di frequentazione, oltre diecimila viaggiatori. Con la nuova strategia degli orari, il passante ferroviario non è più utilizzato dai treni a percorrenza regionale e locale e permangono i ritardi storici nel comparto dell'ammodernamento tecnologico, malgrado varie petizioni sottoscritte da migliaia e migliaia di pendolari. Il materiale rotabile, infatti, non risulta rinnovato, salvo l'introduzione di un treno ad alta frequentazione, l'armonizzazione degli orari dei treni con le autolinee è quasi inesistente e la stessa realizzazione del progetto parcheggio all'interno della stazione di Pinerolo, e relativo collegamento con autolinee locali, continua ad essere inattuata;

ora di fronte ad un quadro preoccupante e per certi aspetti inquietante, si assiste ad un gioco irresponsabile di non assunzione di responsabilità degli enti preposti, in particolare della regione Piemonte e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che continua a svolgere un ruolo puramente notarile e burocratico. È inutile svecchiare e rinnovare la complessa macchina di Ferrovie dello Stato, trasferendo la competenza del trasporto locale alle regioni, e poi constatare che attraverso « Rete Snella » — così si chiama il nuovo piano elaborato dalle Ferrovie dello Stato — si contribuisce a bloccare, di fatto, il già normale e non adeguato sistema di collegamento a livello locale;

la totale mancanza di sinergia tra la regione Piemonte e le Ferrovie dello Stato crea molteplici problemi nel settore degli orari, nella gestione dei binari e delle stazioni e, di conseguenza, nella tutela dei cittadini. La regione rischia di trasformarsi esclusivamente in « ufficiale pagatore », mentre le divisioni infrastrutture e trenitalia procedono per conto proprio —:

di fronte ad un quadro di forte incomunicabilità istituzionale, quale sia l'orientamento a cui intende ricondurre la propria azione il Ministro interrogato per evitare il deperimento progressivo della tratta ferroviaria Torre Pellice-Pinerolo-Torino e, soprattutto, per conoscere se rientri ancora nei programmi di investimento, già illustrati con enfasi dalla regione Piemonte alcuni mesi fa, il raddoppio, seppur selettivo, della linea Pinerolo-Torino, in vista anche del necessario miglioramento dei collegamenti previsti dalla legge sulle olimpiadi di Torino 2006.

(3-00062)

(4 luglio 2001)

### **(Sezione 3 — Messa in sicurezza della superstrada E45)**

#### **C) Interrogazioni**

BIELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la E45, superstrada di notevole importanza per il nostro Paese, in quanto unica alternativa per l'attraversamento dell'appennino rispetto alla A1 nel tratto Bologna-Firenze e collegamento tra Ravenna e Roma, nella necessità di essere messa a norma « in sicurezza », per essere adeguata alla normativa europea e per poter reggere il volume di traffico continuamente in crescita — è già oggetto di un progetto presentato dall'Anas, suddiviso in cinque lotti, per un importo complessivo pari a oltre quattrocento miliardi;

la direzione nazionale dell'Anas ed esponenti dei dicasteri competenti del precedente Governo avevano riconosciuto la priorità assoluta al piano di investimenti per la E45 e ad un intervento immediato sul viadotto Orfio e, a seguire, sul viadotto Fornello;

sulla stampa sono ora apparse dichiarazioni di esponenti del Governo, i quali, oltre al tratto autostradale Firenze-Bologna, riconoscono priorità, riguardo all'attraversamento appenninico, alla Parma-Lucca, senza alcuna menzione della E45 —:

quale sia in proposito l'orientamento del Governo;

se e come intenda intervenire per porre in sicurezza la E45;

se ed in che modo intenda far fronte all'emergenza rumore che, in particolare nell'attraversamento di Cesena, crea grave disagio e pone a rischio le popolazioni che vivono in prossimità di questa grande arteria stradale. (3-00115)

(19 luglio 2001)

**BIELLI.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale E45 è di particolare importanza per la sua qualità di unica alternativa all'autostrada e di attraversamento della dorsale appenninica;

l'intenso e costante volume di traffico, unitamente alla collocazione geografica, rendono estremamente sensibili le questioni della sicurezza e degli interventi di manutenzione;

il tratto della E45 che va da San Piero in Bagno a Pieve Santo Stefano, il cosiddetto « valico Verghereto », risente fortemente della mancanza di interventi, pur programmati e finanziati, per la messa in sicurezza;

l'espletamento della gara per i lavori per la messa in sicurezza del viadotto

« Orfio », già fissata per il giorno 9 ottobre 2001, è stato improvvisamente sospeso —:

se non intenda appurare quali ostacoli incontri la realizzazione di lavori di manutenzione per i quali è già previsto il finanziamento, quali ragioni abbiano indotto l'Ente nazionale per le strade a sospendere la gara indicata, quali siano gli interventi previsti per la statale E45, se i cinque lotti individuati in passato quali prioritari per gli interventi siano ancora tali e quale sia lo stanziamento previsto per gli interventi sulla E45. (3-00782)

(8 marzo 2002)

(ex 4-01199 del 26 ottobre 2001)

**(Sezione 4 — Necessità di lavori per la strada statale 36)**

#### **D) Interrogazione**

**PAROLO.** — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale 36, nel tratto Lecco-Colico, è di fatto l'unica arteria di accesso per l'intera provincia di Sondrio;

nei giorni festivi la superstrada 36 è interessata da un intenso traffico turistico;

a causa della completa chiusura della galleria Monte Piazza, direzione nord, nei giorni festivi si formano code chilometriche che interessano i territori della bassa Valtellina e dell'alto Lario, determinando una totale paralisi anche delle arterie secondarie (SP-72), con conseguenti situazioni di pericolo e disagio per le popolazioni e per gli automobilisti;

la galleria Monte Piazza, direzione nord, è chiusa da diversi mesi a causa di evidenti cedimenti strutturali e copiose infiltrazioni di acqua, tali da determinarne l'inagibilità;

con precedente atto ispettivo (4/14955) del 19 gennaio 1998, si segnalava

al Ministro dei lavori pubblici che « in alcune gallerie si sono verificati cedimenti strutturali del piano stradale, al punto che i marciapiedi sono stati in gran parte divelti » e che « si sono verificate numerose infiltrazioni d'acqua nelle gallerie, causate da evidenti anomalie costruttive »;

in data 26 settembre 2000 l'interrogante replicando al Ministro dei lavori pubblici, in Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati, ricordava allo stesso che con precedenti atti ispettivi « erano state segnalate le problematiche connesse alla strada statale 36, quali, in particolare, i cedimenti strutturali e le infiltrazioni di acque verificatesi nelle gallerie »;

la galleria Monte Piazza, direzione sud, è già stata interessata da parziali lavori di messa in sicurezza, che avrebbero interessato un tratto di solo quaranta metri per un costo di circa 300 milioni, con conseguente chiusura per alcuni mesi del 2000;

l'Anas, al fine di poter eseguire i lavori nella galleria Monte Piazza, direzione nord, ha realizzato alcuni mesi fa un *by-pass* in località Corenno, con deviazione del traffico in direzione nord nell'opposta galleria;

a causa dell'evidente situazione di pericolo, si verificano incidenti pressoché quotidianamente, alcuni dei quali hanno già provocato vittime umane;

al solo scopo di prevenire le situazioni di pericolo e disagio, i parlamentari della provincia di Sondrio hanno proposto all'Anas di aprire al traffico, nelle ore pomeridiane della domenica, entrambe le carreggiate della galleria Monte Piazza, direzione sud, e contestualmente chiudere la strada statale 36 al traffico in direzione nord, in località Bellano;

la proposta, come risulta da interviste rilasciate a giornali locali dai funzionari Anas, non è nemmeno stata presa in considerazione;

ad avviso dell'interrogante, i costi necessari per la definitiva messa in sicurezza delle gallerie dovrebbero essere imputati ai progettisti, direttori dei lavori, imprese e funzionari pubblici, ciascuno per le singole e rispettive responsabilità che dovessero emergere dalle indagini in corso —:

se, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 109 del 1994, che testualmente recita « In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantire la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori », non intenda promuovere un'indagine tecnico-amministrativa mirante ad individuare con certezza la responsabilità per i lavori eseguiti non a regola d'arte e privi di qualsiasi requisito previsto dalla legge;

quali siano i tempi ed i costi necessari per risolvere definitivamente le problematiche inerenti la strada statale 36 ed i modi con i quali verranno eseguiti i necessari lavori;

se sia a conoscenza che, in concomitanza con gli eventi alluvionali che hanno interessato la provincia di Sondrio nell'autunno del 2000, tali da indurre il Governo a dichiarare lo stato di calamità naturale, l'Anas ha completamente chiuso al transito la strada statale 36 in entrambe le direzioni, causando la totale paralisi del traffico, conseguentemente isolando di fatto la Valtellina dal resto del territorio nazionale, con le evidenti conseguenze in una situazione di dichiarata emergenza;

se non ritenga di dover verificare le modalità con le quali è stato realizzato il *by-pass* di Corenno e accertare se, a parità di costi e tempi, non sarebbe stato possibile realizzare opere con maggiori garanzie per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini. (3-00141)

(25 luglio 2001)

*(Sezione 5 – Costituzione delle Commissioni per l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative negli istituti di pena)*

### E) Interrogazione

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (ordinamento penitenziario) testualmente recita: « Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell'istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura l'organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale »;

la norma in esame è di rilevanza assoluta nell'ambito dell'ordinamento penitenziario, e dunque deve esserne curata in modo speciale ed attento l'applicazione —:

quale grado di applicazione abbia l'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario e, in particolare, a quanto ammontino le risorse finanziarie messe a disposizione per l'effettiva applicazione dell'articolo 27 dell'ordinamento penitenziario, se risultino, inoltre, costituite in tutti gli istituti di pena le commissioni previste nel secondo comma del medesimo articolo 27 e, infine, come si realizzi la previsione del mantenimento del contatto con il mondo esterno. (3-00437)

(20 novembre 2001)

*(Sezione 6 – Aumento di risorse destinate a liberi professionisti coinvolti in attività di trattamento e di osservazione di detenuti)*

### F) Interrogazione

GHIGLIA e DELMASTRO DELLE VE-DOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il quarto comma dell'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354) testualmente recita: « Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate »;

l'attività di tali esperti, legati all'amministrazione da rapporti libero-professionali, si è via via ridotta in seguito alle sempre più accentuate difficoltà nel reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

psicologi, assistenti sociali, criminologi, psichiatri, esperti in pedagogia costituiscono il supporto scientifico necessario per un buon lavoro dell'area trattamentale;

vale forse la pena di considerare anche un diverso modello di trattamento economico e, comunque, pare necessario implementare le risorse destinate a tali professionisti —:

se non si ritenga di dover rinvenire risorse finanziarie sufficienti al corretto utilizzo dei professionisti esterni, come previsto dall'articolo 80, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e, in particolare, se non si ritenga di dover rivedere la configurazione del rapporto di lavoro fra tali professionisti e l'amministrazione penitenziaria. (3-00439)

(20 novembre 2001)

**(Sezione 7 – Obbligatorietà del lavoro per i detenuti)****G) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (ordinamento penitenziario) avente ad oggetto la disciplina del lavoro negli istituti di pena, dopo aver precisato, al secondo comma, che « il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato », al successivo terzo comma così recita: « Il lavoro è obbligatorio per i condannati e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro »;

i dati relativi alla quota di detenuti lavoratori presenti nelle nostre carceri, peraltro, ed al di là delle affermazioni di principio, non sono per nulla confortanti;

alla data del 31 dicembre 1999, soltanto il 23 per cento dei detenuti (e precisamente 11.903) risultava occupato in attività lavorative, per lo più non qualificate, mentre soltanto 1.482 non risultano alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (semiliberi, ammessi al lavoro esterno, lavoratori in carcere);

poiché per anni si è parlato (ma sempre e soltanto parlato) della dimensione del rapporto carceri-lavoro come fattore cruciale di risocializzazione e di riabilitazione del detenuto, appare evidente la politica assolutamente fallimentare dei precedenti Governi, che hanno pigramente lasciato la popolazione detenuta in un ghetto isolato e senza speranza di vero riscatto —:

quali iniziative intenda assumere per dare finalmente piena attuazione al terzo comma dell'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario che prevede l'obbligatorietà del lavoro per i detenuti. (3-00445)

(20 novembre 2001)

**(Sezione 8 – Inadeguatezza del trattamento economico degli agenti della polizia penitenziaria)****H) Interrogazione**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

una particolare ragione di doglianza espressa dagli agenti di polizia penitenziaria è costituita dall'inadeguatezza del trattamento economico;

molti agenti, soprattutto al Nord, sono stati raggiunti dalle famiglie e vivono la difficoltà economica che deriva dal maggior costo della vita e dalla mancanza di alloggi ad essi riservati;

la necessità di rivolgersi al mercato privato degli affitti rende estremamente difficile la possibilità di vivere dignitosamente con la propria famiglia, laddove l'unica entrata sia costituita dallo stipendio erogato dall'amministrazione penitenziaria;

è indispensabile, da una parte, valutare la possibilità di ottenere le risorse necessarie e sufficienti a migliorare la condizione stipendiale degli agenti di polizia penitenziaria e, dall'altra, cercare di porre mano all'antica ed irrisolta questione degli alloggi di servizio —:

se, ritenute fondate le doglianze espresse dagli agenti di polizia penitenziaria in ordine alla lamentata inadeguatezza del trattamento economico loro riservato, il Governo non ritenga di dover assumere l'impegno di reperire risorse per assicurare miglioramenti economici, e, nel contempo, di cercare di risolvere il problema degli alloggi di servizio da destinare agli agenti medesimi. (3-00443)

(20 novembre 2001)

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA  
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

**(A.C. 2032 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE  
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento 11. 3 delle Commissioni con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 11, comma 1-*bis*, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

sull'articolo aggiuntivo 22.01 delle Commissioni, a condizione che sia così riformulato per garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*All'articolo 10, comma 1, sostituire la cifra: 190.400.000 con la seguente: 160.400.000 e la cifra: 149.400.000 con la seguente: 109.400.000;*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favo-

rendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale è autorizzato lo stanziamento di limiti di impegno quindicennali pari a euro 30 milioni per l'anno 2003 e ad ulteriori euro 40 milioni per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni alla esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e basso impatto.

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 9, sostituire le parole: del comma 1 con le seguenti: dei commi 1 e 1-bis.*

**NULLA OSTA**

sugli emendamenti 10.1, 13.200 e 27.20 delle Commissioni.

**(A.C. 2032 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 6.

*(Modifiche alla legge  
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo

V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 »;

2) al comma 4, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi »;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i

lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro »;

2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio »;

e) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle cate-

gorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori »;

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « ,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, sono soppresse le parole: « o un tronco di lavoro a rete »;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le dispo-

sizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

i) all'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto »;

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della

soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14 »;

4) al comma 2-*bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti »;

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti »;

l) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

m) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la